

BRIEFING: ITALIA

NUOVO DECRETO FER E CHIARIMENTI SUL TEMA
DELLA CONTIGUITÀ E DELLE MODIFICHE
APPLICABILI A TUTTI GLI IMPIANTI, INCLUSI
FOTOVOLTAICI

LUGLIO 2016

IL NUOVO DECRETO FER, ENTRATO IN VIGORE IL 30 GIUGNO 2016, MANTIENE LA STESSA TIPOLOGIA DI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DEL DECRETO FER 2012, CON ALCUNE SPECIFICHE.



Il Decreto Ministeriale del 23 giugno 2016, in materia di regolazione degli incentivi per gli impianti di energia rinnovabile (diversi da quelli fotovoltaici), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2016 ed è entrato in vigore il 30 giugno 2016 (il “Nuovo Decreto FER”).

Il Nuovo Decreto FER mantiene la stessa tipologia di meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012 (il “Decreto FER 2012”) volto all’incentivazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (diversi dal fotovoltaico), e introduce, *inter alia*, alcune specifiche in relazione a:

1. “artificioso frazionamento” di impianti per ottenere maggiori incentivi – applicabile a tutte le tipologie di impianti (inclusi quelli fotovoltaici);
2. procedura da seguire in caso di lavori di manutenzione o di ammodernamento degli impianti (inclusi quelli fotovoltaici);
3. partecipazione a procedure d’asta per gli incentivi anche per gli impianti ubicati in altri Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità e che esportano la loro produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in Italia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ED EFFICACIA DEL NUOVO DECRETO FER

Analogamente al Decreto FER 2012, vengono previsti tre meccanismi per l’ottenimento degli incentivi, sempre gestiti dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”):

1. l'accesso diretto, istituito per gli impianti di piccola dimensione e per la realizzazione di piccole opere di ammodernamento/ristrutturazione;
2. l'iscrizione al registro tenuto dal GSE per impianti con una potenza nominale inferiore a 5MW (il "Registro GSE"); e
3. la partecipazione a una procedura d'asta per gli impianti dotati di potenza nominale superiore a 5MW ("Asta GSE").

Il Nuovo Decreto FER continua a prevedere due differenti tipologie di tariffe:

1. la tariffa incentivante omnicomprensiva (la "TO") che comprende sia il valore dell'incentivo che il prezzo dell'energia prodotta, in questo caso la produzione è interamente ritirata dal GSE; e
2. la tariffa incentivante ("TI").

L'ammontare di incentivi che possono essere attribuiti ad ogni impianto sono identificati nei due allegati del Nuovo Decreto FER. Gli incentivi sono garantiti agli impianti per la durata della loro "vita utile", ovvero un periodo di tempo, espresso in anni, compreso tra i 15 (quindici) e i 30 (trenta), a seconda della tipologia di energia rinnovabile utilizzata e della potenza dell'impianto.

Il Nuovo Decreto FER, ed il relativo diritto all'accesso agli incentivi, decade decorsi 30 (trenta) giorni:

1. dal 1 dicembre 2016 (1 dicembre 2017 solo per gli impianti che godono di accesso diretto agli incentivi); oppure
2. dalla data in cui il costo indicativo annuo medio degli incentivi raggiunge Euro 5.8 miliardi¹.

Il diritto a ricevere gli incentivi, ai sensi del Nuovo Decreto FER non è compatibile con i regimi di prelievo dell'energia offerti dal GSE ("scambio sul posto" e "ritiro dedicato").

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO FER 2012

Il Decreto FER 2012 continua ad applicarsi agli impianti:

- iscritti in posizione utile nel Registro GSE o che abbiano ottenuto il diritto a percepire gli incentivi in seguito ad una procedura d'Asta GSE;
- che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto FER 2012, a condizione che siano entrati in esercizio nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'entrata in vigore del Nuovo Decreto FER e che abbiano presentato la richiesta per l'ottenimento degli incentivi entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in esercizio.

Gli incentivi e i premi previsti dal Decreto FER 2012 continuano ad applicarsi agli impianti:

- iscritti in posizione utile nel Registro GSE o che abbiano ottenuto il diritto a percepire gli incentivi in seguito ad una procedura d'Asta GSE ai sensi del Decreto FER 2012;

"IL DIRITTO A RICEVERE GLI INCENTIVI, AI SENSI DEL NUOVO DECRETO FER NON È COMPATIBILE CON I REGIMI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA OFFERTI DAL GSE."

¹ Si prega di notare che, in data 30 giugno 2016, tale ammontare ha raggiunto la soglia di 5.5 miliardi di Euro, come pubblicato sul sito del GSE.

- che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione previsti dal Nuovo Decreto FER e che entrino in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del Nuovo Decreto FER (entro il 29 giugno 2017);
- iscritti in posizione utile nel Registro GSE ai sensi del Nuovo Decreto FER e che entrino in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del Nuovo Decreto FER (entro il 29 giugno 2017).

CONTINGENTI DI POTENZA INCENTIVATI

Il Nuovo Decreto FER prevede (analogamente a quanto disposto dal Decreto FER 2012) che gli incentivi vengano riconosciuti fino al raggiungimento di uno specifico contingente di potenza diverso per tipologia di fonte rinnovabile e categoria di accesso agli incentivi. I contingenti previsti dal Nuovo Decreto FER sono i seguenti:

CONTINGENTE DI POTENZA PER IMPIANTI CHE RICHIEDONO GLI INCENTIVI ATTRAVERSO IL REGISTRO GSE		CONTINGENTE DI POTENZA PER IMPIANTI CHE RICHIEDONO GLI INCENTIVI ATTRAVERSO IL REGISTRO GSE SPECIFICO PER I RIFACIMENTI		CONTINGENTE DI POTENZA PER IMPIANTI CHE PARTECIPANO ALLA PROCEDURA D'ASTA GSE	
Eolico <i>onshore</i>	60 MW	Eolico <i>onshore</i>	40 MW	Eolico <i>onshore</i>	800 MW
Idroelettrico	80 MW	Idroelettrico	30 MW	Eolico <i>offshore</i>	30 MW
Geotermoelettrico	30 MW	Geotermoelettrico	20 MW	Geotermoelettrico	20 MW
Biomasse e biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	90 MW			Solare termodinamico	100 MW
Oceanica, comprese maree e moto ondoso	6 MW			Biomasse	50 MW
Solare termodinamico	20 MW				

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AL REGISTRO GSE PREVISTA DAL NUOVO DECRETO FER

Ai sensi del Nuovo Decreto FER, il GSE è tenuto a pubblicare il bando per presentare le domande per poter essere inseriti nel Registro GSE, entro il 20 agosto 2016. In tale occasione sarà messo a disposizione l'intero contingente di potenza descritto nella tabella che precede.

Il bando è pubblicato nei 10 (dieci) giorni antecedenti il periodo di presentazione delle istanze di accesso, i soggetti interessati avranno 60 (sessanta) giorni di tempo per presentare tale istanza. Il GSE analizzerà le domande presentate e successivamente pubblicherà sul proprio sito web la graduatoria degli impianti che sono risultati idonei all'ottenimento degli incentivi. Il Registro GSE è redatto dal GSE

applicando i criteri di priorità specifici previsti ai sensi dell'articolo 10.3 del Nuovo Decreto FER.

Gli impianti inclusi in posizione utile nel Registro GSE al fine di beneficiare degli incentivi dovranno entrare in esercizio entro i seguenti termini, che decorrono dalla data di pubblicazione del Registro GSE sul sito del GSE:

IMPIANTI	TEMPISTICHE
Eolico <i>onshore</i>	19 mesi
Idroelettrico	31 mesi
Geotermoelettrico	51 mesi
Biomasse e biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	31 mesi
Oceanica, comprese maree e moto ondoso	39 mesi
Solare termodinamico	31 mesi

La mancata entrata in esercizio entro il termine di cui sopra comporterà una riduzione dell'incentivo pari a 0,5% per ogni mese di ritardo, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente, al termine dei predetti 6 (sei) mesi addizionali, l'impianto non sarà più idoneo a ricevere gli incentivi e sarà cancellato dal Registro GSE.

Entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del Nuovo Decreto FER, il GSE deve emanare specifiche procedure applicative, specificando le procedure che devono essere seguite per poter essere inclusi nel Registro GSE.

PROCEDURA D'ASTA GSE NEL NUOVO DECRETO FER

Ai sensi del nuovo decreto FER, il GSE è tenuto a pubblicare il bando di gara per l'Asta GSE entro il 20 agosto 2016. In tale occasione sarà messo a disposizione l'intero contingente di potenza descritto nella tabella che precede. Il bando è pubblicato 10 (dieci) giorni antecedenti il periodo di presentazione delle offerte, i soggetti interessati avranno 90 (novanta) giorni di tempo per presentare le loro offerte.

Sono stati fissati dal Nuovo Decreto FER degli specifici requisiti finanziari per poter prendere parte alla procedura d'Asta GSE. In particolare, gli offerenti devono presentare al GSE:

1. la dichiarazione emessa da un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione al progetto specifico per il quale sono richiesti gli incentivi, ovvero, in alternativa l'impegno della banca a finanziare il progetto; o
2. i livelli minimi di capitalizzazione, definiti a seconda delle dimensioni dell'investimento.

“IL GSE È TENUTO A PUBBLICARE IL BANDO DI GARA PER L'ASTA GSE ENTRO IL 20 AGOSTO 2016.”

Gli offerenti devono presentare una garanzia della propria offerta, una fideiussione a titolo di cauzione provvisoria, di importo pari al 5% dei costi di investimento previsti per la realizzazione dell'impianto per il quale viene effettuata l'offerta (tale importo è predeterminato nell'allegato 3 del Nuovo Decreto FER), che deve essere emessa da una banca a garanzia. Tale cauzione, in caso di assegnazione degli incentivi, deve essere sostituita da una cauzione definitiva rilasciata da una banca, di importo pari al 10% dei costi di investimento previsti per la realizzazione dell'impianto per il quale viene effettuata l'offerta (tale importo è predeterminato nell'allegato 3 del Nuovo Decreto FER).

L'asta al ribasso si svolge mediante la presentazione di offerte di riduzione percentuale dell'incentivo base messo a base d'asta e deve essere compresa tra il 2% e il 40%. Nel caso in cui venisse offerta la stessa riduzione percentuale da parte di due o più offerenti, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. avere un *rating* di legalità di almeno 2 (due) stellette;
2. anteriorità del titolo autorizzativo;
3. anteriorità del titolo concessorio.

Gli impianti che risultano vincitori della procedura d'Asta GSE avranno diritto a ricevere degli incentivi solo qualora entrino in esercizio entro i seguenti termini, che iniziano a decorrere dalla data in cui sono pubblicati i risultati della procedura d'Asta GSE. Trascorsi tali termini gli impianti non avranno più diritto a vedersi riconosciuti gli incentivi.

IMPIANTI	TEMPISTICHE
Eolico <i>onshore</i>	31 mesi
Idroelettrico	43 mesi
Geotermoelettrico	51 mesi
Biomasse	51 mesi
Solare termodinamico	39 mesi

“IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO DEVE CARICARE SUL PORTALE DEL GSE LA RICHIESTA DI INCENTIVAZIONE [...] ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.”

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del Nuovo Decreto FER, il GSE pubblicherà specifiche regole tecniche e applicative che regoleranno le procedure da seguire per partecipare alle procedure d'Asta GSE.

ACCESSO AGLI INCENTIVI

Ai sensi del Nuovo Decreto FER, al fine di beneficiare degli incentivi (dopo averli ottenuti attraverso uno dei tre possibili meccanismi), il proprietario dell'impianto deve, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, caricare sul portale del GSE la richiesta di incentivazione completa di tutta la documentazione elencata nell'allegato 3 del Nuovo Decreto FER.

Entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, il GSE valuterà la documentazione presentata e stipulerà una apposita “Convenzione” con il proprietario dell'impianto al fine di regolare il pagamento degli incentivi.

Gli incentivi vengono pagati dal GSE su base mensile, ai sensi della procedura prevista all'articolo 22 del Decreto FER 2012.

ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI - ART. 29 - APPLICABILE A TUTTI GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (INCLUSI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI)

Il Nuovo Decreto FER prevede che, in presenza di due o più impianti:

1. alimentati dallo stesso tipo di fonte rinnovabile,
2. di proprietà della stessa entità giuridica (o che possono essere attribuiti allo stesso "gruppo" o allo stesso proprietario finale), e
3. costruiti sulla stessa particella catastale o su particelle contigue,

tali impianti devono essere considerati come un unico impianto avente una capacità nominale pari alla somma delle loro rispettive potenze nominali.

Nel valutare quanto sopra, così come durante le ispezioni del GSE ai sensi del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, il GSE verifica se l'impianto è stato oggetto di un frazionamento artificioso al fine di ottenere incentivi più alti. In particolare, il GSE può valutare, come elemento indicatore di tale divisione artificiale degli impianti, se questi ultimi sono collegati alla stessa sottostazione elettrica di raccolta (MT/AT - tensione media o alta) o alla stessa cabina o linea MT di media tensione.

Qualora il GSE dovesse individuare casi di frazionamenti artificiosi, è tenuto a considerare gli impianti come un unico impianto (sommando la loro potenza nominale complessiva) e procedere con la valutazione circa il rispetto delle procedure per l'ottenimento degli incentivi. Qualora siano state rispettate da tali impianti le norme applicabili ai fini dell'ammissione all'incentivazione, il GSE ricalcherà la tariffa applicabile a tali impianti (ora considerati come un unico impianto).

Qualora l'artificioso frazionamento avesse determinato la violazione delle norme applicabili per l'ottenimento degli incentivi (per esempio nei casi in cui la potenza complessiva degli impianti dovesse superare le soglie per ottenere gli incentivi attraverso l'accesso diretto o l'iscrizione al Registro GSE e pertanto l'impianto avrebbe dovuto ricorrere alla procedura d'Asta GSE), il GSE dispone la decadenza dagli incentivi e chiede il rimborso di tutte le somme già corrisposte. Restano in ogni caso fermi gli ulteriori profili di rilevanza penale e amministrativa.

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO - ART. 30 - APPLICABILE A TUTTI GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (INCLUSO IL FOTOVOLTAICO)

Il Nuovo Decreto FER prevede inoltre che, entro 90 (novanta) giorni dalla sua entrata in vigore, il GSE pubblichi la procedura che i proprietari degli impianti sono tenuti a seguire in caso di manutenzione e lavori di ammodernamento che devono essere effettuati sugli impianti incentivati. In ogni caso, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione che non determinino incrementi di potenza nominale superiori all'1%. Solo per gli impianti con capacità nominale inferiore a 20 kW tale aumento è consentito fino al 5%. In caso di sostituzioni definitive di componenti degli impianti, potranno essere utilizzati solo i componenti nuovi o rigenerati ed è previsto un

obbligo di notifica al GSE entro 60 (sessanta) giorni dalla sostituzione di componenti principali degli impianti. Non è richiesto alcun tipo di notifica per gli impianti con potenza nominale fino a 3 kW che operano sotto il meccanismo del ritiro di energia cosiddetto "*Scambio sul Posto*" con il GSE.

INCENTIVI PER IMPIANTI SITUATI FUORI DALL'ITALIA

Gli impianti di energia rinnovabile ubicati in altri Stati membri dell'UE o in altri Paesi che abbiano firmato accordi di reciprocità con l'Italia e che prevedano l'esportazione della loro produzione in Italia, possono partecipare alla procedura d'Asta GSE. Esiste una soglia massima di incentivazione della potenza che viene fornita mediante l'applicazione di una formula specifica dettagliata all'articolo 31 del Nuovo Decreto FER.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per chiarimenti o ulteriori approfondimenti riguardo il presente *briefing*, si prega di contattare:



EUGENIO TRANCHINO
Head of Italy e Partner
Milano e Roma

T +39 02 721 7071
T +39 06 684 0581
etranchino@wfw.com



TIZIANA MANENTI
Partner
Roma

T +39 06 684 0581
tmanenti@wfw.com



PIERPAOLO MASTROMARINI
Partner
Milano e Roma

T +39 02 721 7071
T +39 06 684 0581
pmastromarini@wfw.com



NUNZIO BICCHIERI
Counsel
Milano

T +39 02 721 7071
nbicchieri@wfw.com



ELENA MACCHI
Senior Associate
Milano

T +39 02 721 7071
emacchi@wfw.com



CRISTINA BETTI
Associate
Roma

T +39 06 684 0581
cbetti@wfw.com